



COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO PERMANENTE

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO
ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE INFORMA CHE

In esecuzione:

della L.13 del 9 Gennaio 1989 (ss.mm.ii.), della L.R. n. 32 del 30/08/1991, e in attuazione delle disposizioni regionali adottate con determinazione SER n. 4652/344 del 01/02/2023 e n. 191 prot. n. 3966 del 25/01/2024, è indetto un bando permanente ad evidenza pubblica per la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati in favore di portatori di handicap.

Art. 1) - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate dal portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili.

Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo.

Il Comune erogherà il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso di pluralità di portatori di handicap fruitori, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato delle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese.

Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente.

Tra i Beneficiari si citano a titolo di esempio: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di disabilità.

Non possono invece presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

La domanda deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la previsione della spesa da sostenere.

Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento agli uffici pubblici competenti in materia.

Art. 2) - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere ed interventi su immobili privati già esistenti dovranno essere presentate **in bollo** dai portatori di menomazioni fisiche o limitazioni funzionali permanenti, redatte mediante la compilazione degli appositi moduli predisposti dall'ufficio servizi sociali del Comune di Siurgus Donigala, sulla base dei fac-simile forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire all'ufficio del protocollo del Comune di Siurgus Donigala **entro e non oltre il giorno 1° marzo di ciascun anno.**

Le stesse potranno essere consegnate a mano all'incaricato alla protocollazione o spedite per mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it;

Qualora si opti per la seconda modalità di consegna il Comune non si assume alcuna responsabilità dovuta a ritardi di consegna per malfunzionamento dei sistemi, sarà cura degli interessati accertarsi della ricezione della documentazione e dell'effettiva protocollazione della stessa entro i termini previsti dal presente bando;

Ne deriva che il **termine ultimo** per la presentazione delle domande è fissato al **primo marzo di ciascun anno.**

Eventuali domande pervenute fuori termine potranno comunque essere accolte e inserite nella graduatoria delle annualità successive.

Art. 3) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

1) Certificato medico, anche in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico del presidio pubblico, attestante l'handicap del richiedente, con precisazione relativa alle patologie dalle quali esso dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne derivino, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Non è necessario che le difficoltà certificate siano specificatamente riferite all'immobile ove risiede il richiedente, ritenendosi sufficiente che le stesse siano definite in astratto.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della Legge 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione definitiva rilasciata dall' ASL (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificato rende non obbligatoria quella di cui al punto 1).

2) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa sul modello predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali comunale, sulla base del fac-simile fornito dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella quale devono essere specificate:

- ✓ l'ubicazione dell'immobile ove risiede il beneficiario dell'intervento e su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile;
- ✓ gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni, descritti in maniera semplificata e succinta.
- ✓ la dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione.
- ✓ la dichiarazione se, per le medesime opere, gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano stati già stati erogati contributi di cui alla L. 13/1989;
- ✓ l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui al successivo art. 9. (Si precisa che nei casi previsti dalla Legge può farsi riferimento all'ISEE corrente.
- ✓ (In riferimento alla graduatoria C), nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

3) Ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e alla relativa quantificazione dello stesso;

Art. 4) - EDIFICI PER I QUALI PUO' ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989")

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Art. 5) TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER CUI PUO' ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989).

Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di *disabilità* (appartamento condotto in locazione ove il portatore di *disabilità* risieda).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile.

Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b. Rampe di accesso.
- c. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- d. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e. Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f. Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
- g. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- g. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h. Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a. Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b. Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c. Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d. Motorizzazione delle tapparelle.
- e. Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f. Spostamento del terminale degli impianti.
- g. Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- h. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j. Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k. Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiarò di non poterla fornire.

Art. 6) - VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune dovrà verificare che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre il Comune procederà a verificare che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

Nell'ambito dell'attività istruttoria il Comune si riserva la facoltà di chiedere qualsiasi integrazione ritenuta essenziale per potersi esprimere in merito all'ammissibilità della domanda e della congruità delle lavorazioni e delle spese.

Visto quanto sopra il Comune procederà alla verifica di quanto di seguito riportato:

- ✓ La presenza di tutte le indicazioni e la documentazione richiesta dall'art. 3 del presente avviso;
- ✓ La sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell'art. 1 del presente avviso;
- ✓ L'ammissibilità dell'edificio a contributo ai sensi dell'articolo 4 del presente avviso;

- ✓ La presenza di una sola domanda per ogni tipologia di opera, come descritto all'art. 1 del presente avviso;
- ✓ Al fine della determinazione del contributo ammissibile la sussistenza di altri contributi per il medesimo intervento;
- ✓ Al fine della determinazione del contributo ammissibile, eventuali contributi erogati in precedenza ai sensi della L. 13/1989 per il medesimo edificio/alloggio oggetto della domanda;
- ✓ La fattibilità tecnico – amministrativa dell'intervento (deve essere stata presentata all'Ufficio tecnico comunale la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria);
- ✓ L'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori prima della presentazione della domanda;
- ✓ La congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare;

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande e quantificato il contributo concedibile a ciascun beneficiario (determinato dall'applicazione delle modalità di calcolo di cui al successivo art. 13), il Comune determinerà il proprio fabbisogno annuale e lo trasmetterà alla Regione Autonoma della Sardegna entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 7) – VARIAZIONE DELLE OPERE

Come detto sopra, ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune deve verificare la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda.

Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989.

Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati.

In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune procederà a verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 8) – PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna procederà alla predisposizione delle graduatorie annuali sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 di marzo di ciascun anno, dai Comuni della Regione.

Saranno predisposte inizialmente tre distinte graduatorie provvisorie:

- Graduatoria A, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria B, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;

- Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 14/07/2022.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione e i Comuni, entro 15 giorni, potranno presentare richiesta di variazione.

Trascorso il suddetto termine il SER procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione delle graduatorie definitive.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltretutto alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Una volta assunto, e comunicato ai Comuni beneficiari il sopra detto impegno contabile, i Comuni dovranno provvedere entro 30 giorni a comunicare al beneficiario il valore del contributo spettante.

Successivamente il Comune provvederà a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Art. 9) - MODALITA' SPECIFICHE DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA C

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 20.000.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

FASCIA A: da € 0 a € 5.000;

FASCIA B: da € 5.001 a € 10.000;

FASCIA C: da € 10.001 a € 15.000;

FASCIA D: da € 15.001 a € 20.000.

I suddetti importi sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno con provvedimento del direttore del Servizio sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

Tutte le informazioni relative al procedimento e le graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione alla pagina SUS dedicata al procedimento;

Non è prevista altra forma ufficiale di pubblicazione. Al momento del presente bando il link di riferimento è il seguente: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedurw/details/304>

Art. 10) - INIZIO LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE

Qualora l'interessato voglia eseguire le opere prima della comunicazione comunale di disponibilità dei fondi, le stesse opere potranno essere eseguite a proprio esclusivo rischio, in quanto l'effettivo diritto all'erogazione del contributo è subordinato all'approvazione della graduatoria definitiva della Regione Autonoma della Sardegna e alla relativa adozione del provvedimento di impegno di spesa da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Visto quanto sopra e fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie necessarie, il richiedente potrà procedere alla realizzazione delle opere indicate nella domanda, dopo la presentazione della stessa all'ufficio protocollo del Comune e dopo che il Tecnico comunale abbia effettuato l'accertamento sull'abitazione oggetto di ristrutturazione (che verrà effettuato entro dieci giorni dalla presentazione della domanda). Qualora si rendesse necessario procrastinare oltre tale termine, l'avvio dei lavori per consentire la suddetta verifica da parte degli uffici preposti, ne verrà data comunicazione entro i primi dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando che il termine ultimo per l'accesso al domicilio dei tecnici comunali incaricati di espletare le sopra dette verifiche sarà garantito entro 30 giorni dalla presentazione della domanda).

Art. 11) – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione a contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Art. 12) – DECESSO DEL RICHIEDENTE

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Art. 13) - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, il Comune terrà costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

L'entità del contributo concedibile va determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti dalla normativa oggetto del presente bando, così come di seguito meglio specificato:

- Per costi entro € 2.582,28 il contributo è concesso in misura intera pari alla spesa;
- Per costi da € 2.583,29 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. (Es. per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).
- Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (Es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;

- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato l'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.

Art. 14) - CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI – LIMITI.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Pertanto qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Art. 15) FINALITÀ DELLE OPERE

Affinché sorga il diritto ai contributi, l'opera deve essere volta al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a titolo esemplificativo si citano la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità.

Art. 16) - INSUFFICIENZA DI FONDI: VALIDITÀ DELLE DOMANDE PER L'ANNO SUCCESSIVO

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente nell'anno per insufficienza di fondi regionali restano comunque valide per gli anni successivi.

Il Comune sarà tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo di cui alla graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria.

La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: CONDIZIONI

La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura: il Comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

Qualora la spesa effettiva risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non sarà possibile l'erogazione superiore a quella già assegnata.

PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando viene affisso presso all'Albo Pretorio On Line del Comune, nella sezione di Amministrazione Trasparente in "Bandi e Gare" oltreché nelle news del sito istituzionale del Comune di Siurgus Donigala ed è altresì reperibile presso gli Uffici comunali del Protocollo, del Servizio Sociale e/o scaricabile sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.siurgusdonigala.ca.it.

NOTE DI RINVIO E ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto ivi non disciplinato si fa integrale rimando alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e nello specifico:

L. n. 13 del 9 gennaio 1898;

L.R. n. 32 del 30 agosto 1991;

Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989;

Deliberazione Giunta Regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali del Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico.

Lunedì ore 11:00 – 13:00 / 15:30 17:30

Dal martedì al venerdì ore 11:00 - 13:00

Oppure inviando una mail all'indirizzo mail: protocollo@comune.siurgusdonigala.ca.it

E' inoltre possibile contattare l'Ufficio dei Servizi Sociali al n. 070/989736.

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi